

N. 116580 del Repertorio

N. 32945 della Raccolta

ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di dicembre

- 30 dicembre 2024 -

alle ore diciotto.

In Lucca, in Viale Regina Margherita n.121, secondo piano, nel mio studio.

Avanti a me dr.DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- Giampaoli Mariano, nato a Lucca il 15 febbraio 1974, residente in Borgo a Mozzano, frazione Corsagna, località Pozzo n.1, cittadino italiano.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e legittimo rappresentante, della

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA ODV"

con sede in Borgo a Mozzano, frazione Corsagna (ove per la carica domicilia), codice fiscale: 80048880464, Ente munito di personalità giuridica in virtù di riconoscimento ricevuto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 175 del 18 giugno 1984, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 ed iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

premette

a) che l'assemblea straordinaria della detta "Fraternita di Misericordia di Corsagna" in data 22 ottobre 2020, all'unanimità ha deliberato di modificare la denominazione della Associazione in "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA ODV" e di approvare il nuovo Statuto Sociale, al fine di adeguarlo al disposto del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106) e ss.mm.ii., in tutti i suoi articoli, e così nel suo complesso;

b) che il verbale della detta riunione del 22 ottobre 2020 è stato da me redatto in pari data, annotato al rep.n. 111642, registrato a Lucca il 16 novembre 2020 al n. 6855/1t, e lo statuto, nel testo modificato per quanto al punto che precede, composto di cinquanta (50) articoli, è stato allegato all'atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

c) che l'iscrizione al RUNTS della Associazione "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA ODV" è avvenuta senza sindacato sulla conformità dello Statuto, Statuto che, tuttavia, risulta contrastare, in alcune parti e per brevi incisi, con la normativa vigente per l'iscrizione nel detto RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

d) che l'Assemblea degli associati del 22 ottobre 2020, come dal verbale a mio rogito, rep.n. 111642, ha deliberato, testualmente:

"Ai fini del mantenimento della personalità giuridica della "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA ODV", a seguito di specifiche richieste da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente (ovvero in sua assenza od impedimento il Vice Presidente) del Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al suallegato statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si ren-

dessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori associativi."

Tanto premesso

perchè formi parte integrante e sostanziale del presente atto
il signor Giampaoli Mariano, nella spiegata qualità ed avvalendosi dei poteri
conferitigli dall'Assemblea del 22 ottobre 2020,

determina

1) Di modificare lo statuto della "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSA-GNA ODV", come esposto nelle superiori premesse, al fine di conformarlo alle disposizioni previste per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo statuto, quindi, nel testo integrale, modificato per quanto sopra, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto fruisce delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del ridetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (esenzione dalle imposte di registro e di bollo).

Il comparente:

-- - preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;

-- - consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto, in parte a macchina ed in parte a mano, su una facciata e parte della seconda di un foglio del quale, prima delle firme, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quattordici.

Firmato: Giampaoli Mariano - Domenico Costantino

Allegato "A" ad atto 116580/32945

STATUTO DELLA "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA ODV"

Articolo 1 □ Denominazione

È costituita in Corsagna l'associazione ente del Terzo settore denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA ODV" con sede in Borgo a Mozzano, frazione Corsagna, diocesi di Lucca. La variazione della sede legale nell'ambito del predetto Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Corsagna è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 □ Elementi Giuridici

La Fraternita di Misericordia di Corsagna è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Consorelle e Confratelli secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, oltrechè del Codice del Terzo Settore.

È un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Nel prosieguo di questo Statuto si indicheranno cumulativamente col termine Confratelli sia le Consorelle che i Confratelli.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 □ Finalità

La Fraternita di Misericordia di Corsagna è un'associazione di Confratelli, un sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonchè con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e renderse ne partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Fraternita può svolgere in via esclusiva o principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per assistenza agli anziani, ai minori, ai diversamente abili ed ogni altra attività ed intervento in favore di categorie di soggetti disagiati in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- b) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- c) l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e di donazione del sangue;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, siano essi Territoriali o non;
- f) la partecipazione alle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalla Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue "Fratres";
- g) promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti;
- h) attuare nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo;
- i) promuovere, in collaborazione con il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres", la donazione del sangue anche con la gestione di un Centro Raccolta Sangue;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) iniziative di agricoltura sociale;
- m) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- n) provvedere all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuovere ed incrementare lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- o) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di edito-

ria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

q) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

r) la protezione dell'infanzia abbandonata;

s) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

t) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

u) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

v) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione inoltre per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali:

- organizza corsi di formazione/orientamento morale, spirituale e tecnico-scientifico per i propri iscritti e per coloro che manifestano interesse a farvi parte e provvede altresì ad organizzare corsi di aggiornamento e attività sportive e ricreative;

- svolge altresì anche per coloro che non sono iscritti alla Misericordia attività formativa permanente a favore dei giovani e degli adulti, dei cittadini italiani e stranieri, con particolare riferimento alla formazione di persone che ricadono nell'area dello svantaggio;

- attua iniziative di formazione ed informazione in campo sanitario, sociale, donazione del sangue, culturale, protezione civile, tutela ambientale, sportiva, ricreativo ed altri che non siano in contrasto con i principi sanciti nel presente Statuto.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Fraternita può effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta (trattandosi specificatamente di una delle sette opere di Misericordia Corporali);

b) Gestione di attività di pubblici esercizi, ricreative e di intrattenimento finalizzati a favorire la partecipazione della comunità nella quale opera la Misericordia;

c) Operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

d) Servizi di natura diversa in convenzione con le pubbliche amministrazioni, tra i quali a titolo esemplificativo non esaustivo:

d1) Gestione verde pubblico;

d2) Manutenzione cimiteri;

d3) Servizi di carattere socio sanitario per le imprese del territorio.

d4) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato (come anche precisato dal Mini-

stero del Lavoro e delle politiche sociali con Circolare n. 38 del 27 dicembre 2018.

Per l'assetamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale e convenzionarsi con la Organismi Internazionali, della Comunità Economica Europea, con lo Stato e gli Enti Territoriali, in conformità alle relative normative.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Fraternita.

Articolo 5 □ Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o il Correttore.

Articolo 6 - Stemma

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 7 □ Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' indossata nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 8 □ Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 9 □ Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto di tale affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Articolo 10 □ Entrate e assenza scopo di lucro

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- quote di adesione versate dagli iscritti;
- donazioni, offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati;

- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale come indicato all'art.5 del CTS, proventi da attività diverse come previsto all'art.6 del CTS, e proventi da attività di raccolta fondi come proposto all'art.7 del CTS.

- dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità.

- entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

All'associazione è vietato in modo assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, la Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono gratuite. Per le attività di interesse generale prestata, la Fraternita può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti indicati all'art.6 del CTS. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Articolo 11 □ Gruppi funzionali

La Fraternita al suo interno promuove la costituzione del Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" e con esso promuove la donazione del sangue aderendo alla Consociazione Nazionale Donatori di sangue Fratres.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 □ Bilancio di esercizio

La Fraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dalla Assemblée preferibilmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno immediatamente successivo.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere accessorio e strumentale delle diverse attività, a seconda dei casi, nella relazione di Missione od in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Articolo 13 □ Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio te ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 □ Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego accetta o respinge la domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'aspirante che si è proposto può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, e delibererà con provvedimento non appellabile.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 8, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza del Consiglio Direttivo della Fraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 15 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata tre mesi di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio.

Il passaggio è anche spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'assemblea, ma non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, accettano i principi ispiratori della Fraternita e si impegnano a promuoverne l'opera, secondo le proprie possibilità.

I Confratelli effettivi costituiscono corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

L'elettorato passivo presuppone la maggiore età. I minori votano liberamente, salvo opposizione scritta di tutti coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Tra i Confratelli vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 16 □ Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, secondo la categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo - 17 □ Diritti e doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 18 □ Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;

- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio Direttivo, mentre per i punti c) e d) è demandata all'assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 19.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo.

Articolo 19 □ Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'articolo 16 dello statuto.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'articolo 17 dello statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio Direttivo e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo con le modalità di cui articolo 14, sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

Articolo 20 □ Gli organi

Sono organi della Fraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di Controllo

Articolo 21 □ Composizione Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi del Sodalizio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 22 □ Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, preferibilmente entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 23 □ Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- b) quando il Collegio dei Probiviri il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) per le modifiche dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.49.
- e) per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- f) per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
- g) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 22.

Articolo 24 □ Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

Ogni Confratello ha diritto ad un voto, ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 25 □ Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Ogni Confratello dispone di un solo voto. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

Per le proposte di riforma dello statuto, dello scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, della trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 43 e di cui agli articoli 47 e 48 del CTS.

Articolo 26 □ Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio in conformità con le norme vigenti corredato delle relazione del Presidente sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere o revocare, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Probivirale ed il collegio dei Sindaci revisori;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'articolo 44;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica poteri e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'articolo 18.
- h) nominare o revocare, ove necessario, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Articolo 27 □ Attribuzioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo generale di governo, di gestione e di amministrazione della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza della Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonchè stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell'Amministratore nonchè ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria al suo interno. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonchè le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, interni ed esterni in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

- g) delibera l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente
- h) predispone annualmente il bilancio nelle forme previste dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, 22 e 24 del codice civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salvo l'obbligo di ottenere la ratifica all'prima Assemblea successiva;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza, e può revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti. Conferma o revoca la decisione del Presidente sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli, ed esprime entro quattro mesi una motivata delibera di un eventuale diniego alla loro definitiva adesione.
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli in cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Consiglio Direttivo;
- q) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Fraternita, compreso deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fraternita;
- v) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.
- w) deliberare sulle altre materie attribuite dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 28 □ Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'assemblea, purchè sia dispari e non inferiore a sette, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Correttore senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi di appartenenza alla categoria dei Confratelli effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragio-

ne, Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non può essere eletto alle cariche sociali il personale dipendente della Fraternita nonchè i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 29 □ Adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo generale il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 30 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale, i poteri di firma e la rappresenta all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 31 - Il Vicepresidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il Vice Presidente coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento, i-

noltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Presidente riterrà opportuno affidargli.

Articolo 32 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'articolo 27, è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita, cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari, collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, si ribadisce che il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto

Articolo 33 - L'Amministratore

L'Amministratore, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

L'Amministratore cura, in collaborazione con il Presidente ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti e provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 34 □ Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, ad eccezione dell'incarico dell'Organo di Controllo quando nominato, e durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 35 □ Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli articoli 25, 38 e 39, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 28, commi 3, 4 e 5.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'I-

talia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di questi ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo;

e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora questo ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 47 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Sindaci Revisori e nell'Organo di Controllo.

Il Collegio delibera in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 36 □ Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli articoli 25, 38 e 39 e dovranno essere in possesso di adeguata esperienza relativa al compito.

Per l'leggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 28, commi 3, 4 e 5.

Il Collegio dopo le elezioni si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs 117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al supera-

mento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 37 □ Il Correttore

L'Assistente Ecclesiastico o il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Autorità Religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Fraternita per essere esecutive dovranno avere il parere del Correttore.

Il "Correttore può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo ed all'Assemblea. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Consiglio Direttivo, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 38 □ La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.

È composta da un numero fra tre e cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi.

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 27, primo comma;
- c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero almeno pari ad 1/3 (un terzo) in più dei Confratelli effettivi da eleggere;
- d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre) saranno gli eletti membri effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- e) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre) saranno gli eletti membri effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti .
- f) cura le operazioni di voto e redige un verbale delle operazioni stesse.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e il comune e la data di nascita.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente il

quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 39 □ Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per nominativi non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione dell'esito delle votazioni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 40 □ Commissione verifica poteri

La "Commissione Verifica Poteri" è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.

È composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

Articolo 41 □ Composizione della Commissione Elettorale e Verifica Poteri

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della

Fraternita, salvo quanto già previsto al precedente articolo 34 in merito all'Organo di Controllo.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 28 comma secondo si estendono anche tra le figure di Presidente, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 □ Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 27 lettera p) è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 22 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 25 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 1, 2 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 □ Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le □Norme di attuazione del Regolamento Generale□riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 45 □ Mancato funzionamento della Fraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano ordinare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 35, lettera e), il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione, Nazionale delle Misericordie d'Italia accertate le condizioni di a-

normalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostruzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale competente.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 □ Scioglimento della Fraternita

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, in presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, terzo comma del codice civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore preferibilmente a carattere locale, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Fraternita è associata, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis C.C., con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli membri della Fraternita e l'approvazione dei due terzi dei Confratelli presenti.

Articolo 49 □ Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità Amministrativa oppure per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione della stessa all'Albo del Volon-

tariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Firmato: Giampaoli Mariano - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Firmato: Domenico Costantino